



OGGETTO: PROCEDURE DI ACCESSO AGLI IMPIEGHI. SELEZIONI UNICHE PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI IDONEI ALL'ASSUNZIONE NEI RUOLI DEGLI ENTI LOCALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3-BIS, DEL DECRETO-LEGGE 9 GIUGNO 2021, N. 80.

Il Presidente della Provincia

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" in particolare l'articolo 1 comma 55 che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

Richiamati:

- l'articolo 48, comma 3, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce: *“È, altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.”*;
- l'articolo 89 del Testo Unico che dispone:

“1. Gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

2. La potestà regolamentare degli enti locali si esercita, tenendo conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale, nelle seguenti materie:

...omissis...

d) procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;

...omissis...

3. I regolamenti di cui al comma 1, nella definizione delle procedure per le assunzioni, fanno riferimento ai principi fissati dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. ...”

- l'articolo 35, comma 7, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che dispone: *“Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.”*;

Ricordato che con proprio decreto n. 288 del 21 novembre 2019 è stato approvato il nuovo "Regolamento sull'accesso al lavoro in Provincia di Brescia", da ultimo modificato con proprio decreto n. 202 del 13 luglio 2021;

Premesso che:

- ai sensi dell'articolo 3-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, nel testo introdotto dalla legge

Documento firmato digitalmente

di conversione 6 agosto 2021, n. 113, gli enti locali possono organizzare e gestire, in forma aggregata, selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, per vari profili professionali e categorie;

- l'attivazione di tale strumento può avvenire anche in assenza del fabbisogno di personale approvato;
- l'ente deve risultare privo di graduatorie proprie in corso di validità per la medesima categoria e profilo;
- il comma 2, del citato articolo 3-bis, d.l. 80/2021, prevede espressamente l'approvazione di un apposito accordo per la disciplina dei rapporti e delle modalità di gestione delle selezioni;

Considerato che la Provincia di Brescia, in forza delle proprie competenze di cui al comma 88 della Legge 56/2014, intende esercitare, d'intesa con gli enti locali del proprio territorio soggetti alla disciplina del d.lgs. 267/2000, le funzioni di organizzazione di tali procedure selettive ed avvalersi della facoltà prevista dall'art. 3-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni, attivando in qualità di ente capofila le procedure selettive per la formazione di elenchi di idonei;

Ritenuto, pertanto, necessario approvare una disciplina che regolamenti le selezioni uniche, finalizzate alla formazione di elenchi di idonei ai sensi dell'art. 3-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni e uno schema di accordo per la definizione dei rapporti e delle modalità di gestione di dette selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione degli enti locali, quali appendici al vigente Regolamento sull'accesso al lavoro in Provincia di Brescia;

Visti l'allegata proposta di disciplina *Selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli degli enti locali* (all.1) e lo schema di *Accordo per la definizione dei rapporti e delle modalità di gestione delle selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione degli enti locali* (all.2) elaborati allo scopo di uniformare le procedure relative alle suddette selezioni uniche ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80;

Visti:

- il D.Lgs. 165/2001;
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 3-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento sull'accesso al lavoro in Provincia di Brescia;

Visto, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale – Dirigente del Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione;

Dato atto che la presente proposta di decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità del Segretario Generale;

DECRETA

1. di approvare l'allegata disciplina *Selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei*

Documento firmato digitalmente

all'assunzione nei ruoli degli enti locali (all.1) e lo schema di Accordo per la definizione dei rapporti e delle modalità di gestione delle selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione degli enti locali (all. 2), parti integranti e sostanziali del presente decreto;

2. di stabilire che tale disciplina, con relativo schema di accordo, va ad integrare le disposizioni del vigente "Regolamento sull'accesso al lavoro in Provincia di Brescia";
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito ufficiale della Provincia di Brescia nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto sezione "Statuto e regolamenti".

Brescia, li 23-12-2021

IL PRESIDENTE
SAMUELE ALGHISI



Disciplina integrativa del Regolamento sull'accesso al lavoro in Provincia di Brescia

SELEZIONI UNICHE PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI IDONEI ALL'ASSUNZIONE NEI RUOLI DEGLI ENTI LOCALI - ART. 3-BIS, DEL DECRETO-LEGGE 9 GIUGNO 2021, N. 80

Art. 1

Ruolo di ente capofila della Provincia

1. La Provincia di Brescia, in forza delle proprie competenze di cui al comma 88 della Legge 56/2014, intende avvalersi, d'intesa con gli enti locali del proprio territorio soggetti alla disciplina del d.lgs. 267/2000, della facoltà prevista dall'art. 3-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni, attivando in qualità di ente capofila le procedure selettive per la formazione di elenchi di idonei;
2. Per lo svolgimento delle selezioni uniche, finalizzate alla formazione di elenchi di idonei all'assunzione, la Provincia di Brescia potrà avvalersi delle proprie strutture interne, di personale in utilizzo congiunto degli enti locali aderenti (art. 14 CCNL 22/01/2004), di personale incaricato ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 311/2004 (*se ricorre la fattispecie*), di società specializzate nel reclutamento e nella selezione del personale e/o avvalendosi del supporto e collaborazione di altri soggetti pubblici e privati. In ogni caso il servizio non può essere completamente esternalizzato;
3. Gli elenchi degli idonei all'assunzione potranno riguardare tutti i profili e le categorie previste nel comparto delle Funzioni locali;
4. Per attingere all'elenco degli idonei gli enti locali ricompresi nel territorio della Provincia di Brescia dovranno sottoscrivere un apposito accordo per la disciplina dei rapporti e delle modalità di gestione delle selezioni;
5. La Provincia comunicherà agli enti locali aderenti i profili professionali per i quali saranno avviate le procedure per le selezioni uniche, individuati secondo le proprie necessità e sulla base delle segnalazioni ricevute dagli enti locali;

Art. 2

Commissioni delle selezioni

1. La commissione per la formazione degli elenchi di idonei è composta da tre componenti, garantendo la presenza di entrambi i sessi e un segretario verbalizzante e viene nominata dalla Provincia tra soggetti interni e/o esterni;
2. La commissione viene presieduta, di norma, da un dirigente della Provincia o suo delegato, in caso di assenza o impedimento;
3. Le forme di pubblicità delle selezioni restano disciplinate dalla vigente legislazione;
6. Per le parti non incompatibili, si applicano le disposizioni del decreto Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487, dell'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 e relativa legge

di conversione, nonché delle norme del regolamento per l'accesso agli impieghi, attualmente in vigore nella Provincia di Brescia;

Art. 3

La formazione degli elenchi di idonei

1. Al termine dei propri lavori, la Commissione Esaminatrice formulerà un elenco di idonei formato dai concorrenti che avranno superato il punteggio minimo di 21/30 nella prova selettiva e provvederà a trasmettere i verbali della Commissione al Settore delle Risorse Umane per la verifica di regolarità formale delle operazioni svolte nonché sulle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione dei candidati inseriti nell'elenco;
2. L'elenco avrà una durata di tre anni e sarà aggiornato annualmente per i successivi due anni a seguito di specifico avviso. Potrà essere aggiornato nuovamente previo accordo con gli enti aderenti;
3. Gli idonei selezionati restano iscritti negli elenchi sino alla data della loro assunzione a tempo indeterminato, e comunque per un massimo di tre anni dalla data di approvazione dell'elenco in cui il loro nominativo è stato inserito per la prima volta; decorso il triennio possono essere reinscritti solo a seguito del superamento delle prove selettive dell'eventuale avviso per l'aggiornamento dell'elenco nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla legge;
4. L'elenco degli idonei, approvato con atto del Dirigente del Settore delle Risorse Umane, verrà pubblicata sul sito istituzionale della Provincia di Brescia e all'Albo Pretorio on-line.

Art. 4

Finanziamento delle procedure

1. Per la partecipazione alla procedura selettiva i candidati dovranno corrispondere la tassa di concorso con le medesime modalità prescritte per le procedure concorsuali e nell'importo indicato nell'avviso, comunque non superiore a Euro 10,33 per ogni singola procedura.
2. Le entrate derivanti dalla riscossione della tassa di concorso sono di esclusiva competenza della Provincia di Brescia, a copertura degli oneri sostenuti per la procedura selettiva. Conseguentemente nessuna tassa di concorso sarà richiesta dal Comune aderente per la partecipazione all'interpello.
3. Le spese di funzionamento per la formazione degli elenchi per i profili di proprio interesse (compensi componenti commissione, se dovuti; rimborsi per personale distaccato o assunto; affidamento incarichi a ditte specializzate; attività di supporto e collaborazione, eccetera), restano pertanto a carico della Provincia di Brescia.
4. In caso di procedure bandite per profili professionali di esclusivo interesse degli enti locali aderenti, l'eventuale spesa non coperta dalla tassa di concorso sarà ripartita, in proporzione agli idonei in elenco, ai comuni che si avvarranno dello stesso per assunzioni a tempo indeterminato o determinato, nell'importo massimo di € 500,00 per ogni assunzione effettuata;

Art. 5

L'utilizzo dell'elenco

1. La Provincia di Brescia e gli enti che abbiano stipulato specifico accordo con essa, in assenza di proprie graduatorie in corso di validità, possono attingere all'elenco degli idonei previa pubblicazione di un interpello in cui è precisato:
 - a. eventuale riserva posti a favore dei volontari delle Forze Armate (ex art. 1014 e 678 del D. Lgs. n. 66/2010);
 - b. lo specifico profilo di interesse, in coerenza con i titoli di studio richiesti dal presente avviso;

- c. la tipologia del rapporto di lavoro che si intende instaurare (indeterminato/ determinato, a tempo pieno/ part time);
 - d. le ulteriori specifiche competenze e conoscenze richieste;
 - e. la data del colloquio (o altra prova selettiva richiesta) ovvero le modalità di comunicazione dello stesso;
 - f. le modalità per la presentazione della richiesta dei soggetti che aderiscono all'interpello e per la trasmissione del proprio curriculum vitae;
 - g. la permanenza dei titoli di preferenza e precedenza dichiarati nella procedura selettiva per la formazione dell'elenco.
- 2.** Il mancato superamento del colloquio (o di altra prova selettiva espletata) effettuata nell'ambito dell'interpello per attingere all'elenco degli idonei non pregiudica l'inserimento del soggetto nell'elenco degli idonei per futuri interpelli dello stesso o di altri enti.

Schema di
ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI E DELLE MODALITÀ
DI GESTIONE DELLE SELEZIONI UNICHE PER LA FORMAZIONE
DI ELENCHI DI IDONEI ALL'ASSUNZIONE NEI RUOLI
DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI ENTI LOCALI

(decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, articolo 3-*bis*)

PREMESSO che:

- ai sensi dell'articolo 3-*bis*, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, nel testo introdotto dalla legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113, gli enti locali possono organizzare e gestire, in forma aggregata, selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, per vari profili professionali e categorie;
- l'attivazione di tale strumento può avvenire anche in assenza del fabbisogno di personale approvato;
- l'ente deve risultare privo di graduatorie proprie in corso di validità per la medesima categoria e profilo;
- il comma 2, del citato articolo 3-*bis*, d.l. 80/2021, prevede espressamente l'approvazione di un apposito accordo per la disciplina dei rapporti e delle modalità di gestione delle selezioni;
- La Provincia di Brescia, in forza delle proprie competenze di cui al comma 88 della Legge 56/2014, intende esercitare, d'intesa con gli enti locali del proprio territorio soggetti alla disciplina del d.lgs. 267/2000, le funzioni di organizzazione di tali procedure selettive.

La Provincia di Brescia con sede a Brescia, Palazzo Broletto, in P.za Paolo VI° n. 29, C.F. 80008750178, rappresentata dal _____,
in nome, per conto e nell'interesse della quale interviene nella stipula del presente accordo;

e

il Comune di _____ con sede in _____ C.F. _____,
rappresentato da _____ in nome, per conto e nell'interesse del quale interviene nella stipula del presente accordo;

approvano il seguente accordo, composto da n. 11 articoli, come appresso riportati.

Articolo 1
Finalità e ente capofila

1. L'obiettivo della presente procedura è quello di ridurre i tempi e semplificare le modalità di reclutamento del personale degli enti locali della Provincia di Brescia;
2. A tale fine, la Provincia di Brescia e gli enti locali del territorio provinciale soggetti alla disciplina del d.lgs. 267/2000 intendono avvalersi della facoltà prevista dall'art. 3-*bis*, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni (da ora solo: *decreto*), dando atto che il ruolo di ente capofila viene svolto dalla Provincia.

Articolo 2
Modalità di gestione delle selezioni

1. Per lo svolgimento delle selezioni uniche, finalizzate alla formazione di elenchi di idonei all'assunzione, la Provincia di Brescia potrà avvalersi delle proprie strutture interne, di personale in utilizzo congiunto degli enti locali aderenti (art. 14 CCNL 22/01/2004), di società

- specializzate nel reclutamento e nella selezione del personale e/o avvalendosi del supporto e collaborazione di altri soggetti pubblici e privati. In ogni caso il servizio non può essere completamente esternalizzato;
2. La verifica dell'assenza di proprie graduatorie valide per la medesima categoria e profilo professionale, nonché la fase di interpello tra i soggetti inseriti negli elenchi (comma 3 del decreto) e di formazione della graduatoria di merito alla quale attingere per la copertura dei posti disponibili (comma 4, decreto), restano di esclusiva competenza di ogni ente locale aderente ed eventualmente della Provincia di Brescia ma solo per le proprie assunzioni;
 3. In materia di trasparenza, si applicano le disposizioni dell'articolo 19, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 3 **Categorie e profili delle selezioni**

1. Gli elenchi degli idonei all'assunzione potranno riguardare tutti i profili e le categorie previste nel comparto delle Funzioni locali;
2. La Provincia comunicherà agli enti locali aderenti i profili professionali per i quali saranno avviate le procedure per le selezioni uniche, individuati secondo le proprie necessità ed eventualmente sulla base delle segnalazioni ricevute dagli enti locali;
3. La Provincia, con cadenza annuale, provvederà all'aggiornamento degli elenchi per tutte le selezioni del precedente comma 2. In coerenza con la durata triennale del presente accordo, l'aggiornamento annuale viene garantito per i successivi due anni dalla prima selezione. Tale termine potrà essere prorogato previa intesa tra gli enti aderenti;
4. Al fine di garantire trasparenza ed imparzialità, il nominativo degli idonei rimane sconosciuto agli enti fino al momento della stipula del presente accordo;
5. L'aggiornamento degli elenchi degli idonei e l'esclusione degli idonei assunti a tempo indeterminato dagli enti locali e dalla Provincia di Brescia, viene curato da quest'ultima, mediante pubblicazione all'albo pretorio dell'ente e nella sezione del sito web *Amministrazione trasparente* > *Bandi di concorso*, nel rispetto delle norme sulla privacy, previa segnalazione degli enti che procedono alle assunzioni a tempo indeterminato.

Articolo 4 **Commissioni delle selezioni**

1. La commissione per la formazione degli elenchi di idonei è composta da tre componenti, garantendo la presenza di entrambi i sessi e un segretario verbalizzante e viene nominata dalla Provincia tra soggetti interni e/o esterni;
2. La commissione viene presieduta, di norma, da un dirigente della Provincia o suo delegato, in caso di assenza o impedimento;
3. Le forme di pubblicità delle selezioni restano disciplinate dalla vigente legislazione;
4. Per le parti non incompatibili, si applicano le disposizioni del decreto Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487, dell'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 e relativa legge di conversione, nonché delle norme del regolamento per l'accesso agli impieghi, attualmente in vigore nella Provincia di Brescia.

Articolo 5 **Utilizzo dell'elenco degli idonei**

1. L'Ente locale, dopo la sottoscrizione del presente accordo, potrà predisporre un interpello rivolto ai soggetti compresi in uno specifico elenco formato dalla Provincia di Brescia, indicando:
 - a) eventuale riserva posti a favore dei volontari delle Forze Armate (ex art. 1014 e 678 del D. Lgs. n. 66/2010);

- b) il profilo di interesse, in coerenza con i titoli di studio richiesti dalla procedura selettiva espletata per la formazione dell'elenco;
 - c) la tipologia del rapporto di lavoro che intende instaurare (indeterminato/ determinato, a tempo pieno/ part time);
 - d) le ulteriori specifiche competenze e conoscenze richieste;
 - e) la data del colloquio o della prova selettiva prescelta ovvero le modalità di comunicazione dello stesso;
 - f) le modalità per la presentazione della richiesta degli idonei che aderiscono all'interpello e per la trasmissione del curriculum vitae;
 - g) la permanenza dei titoli di preferenza e precedenza dichiarati nella procedura selettiva per la formazione dell'elenco;
2. La Provincia di Brescia si impegna a pubblicare l'interpello del Comune in apposita sezione del proprio sito web Amministrazione trasparente > Concorsi e Mobilità;
 3. A conclusione dell'interpello indetto dall'ente locale, questo comunicherà gli esiti alla Provincia ed il nominativo del soggetto che sarà assunto a tempo indeterminato, che sarà pertanto cancellato dall'elenco degli idonei;
 4. La Provincia di Brescia provvederà ad aggiornare l'elenco che sarà sempre visibile sul proprio sito web nella medesima sezione di cui al comma 2;
 5. In caso di assunzione a tempo determinato gli idonei mantengono l'iscrizione nel relativo elenco per successivi interPELLI a tempo determinato o indeterminato;
 6. La graduatoria formata a seguito dell'interpello non potrà essere utilizzata da altri enti né per posti diversi da quello per cui era lo stesso era stato bandito;
 7. Nel caso in cui i vincitori della graduatoria formata a seguito dell'interpello fossero cancellati dall'elenco provinciale per essere stati assunti a tempo indeterminato da altro ente che avesse attinto dallo stesso, questi perdono il requisito di partecipazione e conseguentemente decadono dalla graduatoria.

Articolo 6

Rapporti finanziari

1. Le spese di funzionamento per la formazione degli elenchi (compensi componenti commissione, se dovuti; rimborsi per personale distaccato o assunto; affidamento incarichi a ditte specializzate; attività di supporto e collaborazione, eccetera), vengono finanziate, annualmente, dalla Provincia di Brescia per i profili di proprio interesse;
2. In caso di procedure bandite per profili professionali su specifica richiesta e di esclusivo interesse degli enti locali aderenti, l'eventuale spesa non coperta dalla tassa di concorso sarà ripartita, in proporzione agli idonei in elenco, ai comuni che si avvarranno dello stesso per assunzioni a tempo indeterminato o determinato, nell'importo massimo di € 500,00 per ogni assunzione effettuata;
3. Competono alla Provincia di Brescia le entrate derivanti dalla riscossione della tassa di concorso che è stata fissata nell'importo massimo di 10 € per la partecipazione alla selezione. Conseguentemente nessuna tassa di concorso sarà richiesta dal Comune per la partecipazione all'interpello.

Articolo 7

Durata, recesso

1. Il presente accordo è valido per un massimo di tre anni dalla data di sottoscrizione e può essere prorogato, per identico periodo con provvedimento espresso degli enti associati; l'elenco degli idonei ha una durata massima di tre anni, prorogabile con l'assenso degli enti partecipanti all'accordo; l'eventuale entrata di un ente in fase successiva a quella iniziale, si conclude, in ogni caso, con la scadenza dell'elenco degli idonei;

2. Il recesso di un ente prima della scadenza dell'accordo è possibile con un preavviso di almeno quattro mesi e vale dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di formalizzazione del recesso.

Articolo 8

Trattamento dati personali

1. Le parti del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al trattamento dei dati personali strettamente necessari, adeguati e limitati a quanto necessario per le finalità di cui all'art. 2 dello stesso nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE/679/2016. Il trattamento dei dati personali sarà inoltre improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela dei diritti degli interessati;
2. Le Parti, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, chiariscono che i rispettivi titolari del trattamento sono gli Enti firmatari del presente accordo. Inoltre, si informano reciprocamente che il trattamento dei dati personali conferiti ai fini della partecipazione al presente accordo, nonché quelli legati all'esecuzione del medesimo, saranno raccolti e trattati con modalità automatizzate ed informatizzate, saranno comunicati solo ai responsabili del trattamento incaricati della gestione del servizio in oggetto; non saranno trasferiti a paesi terzi, saranno conservati e trattati per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle finalità del presente accordo;
3. Le parti si rendono reciprocamente noto che potranno esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003 e dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679, in particolare, il diritto di richiedere l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati trattati o la limitazione del loro trattamento. A tal fine le parti, previa lettura del presente articolo, dichiarano di aver ricevuto e perfettamente compreso l'informativa ed i relativi diritti, all'uopo prestando in uno alla sottoscrizione del presente accordo il pieno, consapevole ed incondizionato consenso al trattamento di tutti i propri dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679.

Articolo 9

Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia alle norme e alle disposizioni di legge applicabili in materia di reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni;
2. Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente accordo potranno essere apportate su proposta formale degli enti aderenti e diventare efficaci dopo l'approvazione da parte della Provincia di Brescia.

Articolo 10

Contenziosi

1. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente accordo, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa;
2. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, il foro competente in via esclusiva è quello di Brescia.

Articolo 11

Esenzione bollo e registrazione

Il presente accordo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale; non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella, parte II, del DPR n. 131/1986 ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi del punto 16 della tabella B allegata al DPR n. 642/1972.

Letto, approvato e sottoscritto:

Provincia di Brescia _____

Comune di _____